

DELIBERAZIONE n. 3 del 16 febbraio 2011

**Oggetto: INTEGRAZIONE DELIBERA n. 1 del 10 gennaio 2011 (DEFINIZIONE DELLA
CONTROVERSIA XXXXXX S.R.L. / H3G XXX)**

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 16 Febbraio 2011, svolta presso la propria sede, via de' Pucci, 4, 50122 Firenze, in cui sono presenti:

Marino LIVOLSI	Presidente
Leonardo TIRABASSI	Vicepresidente
Vincenzo CACIULLI	Componente
Michele MAGNANI	"
Daria Giorgina RISALITI	"
Cristina GIMIGNANI	"
Vincenzo D'ANGELO	"

e **Cinzia Guerrini**, dirigente della struttura di assistenza al Comitato, incaricata della redazione del presente atto;

VISTI:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;
- la legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10, pubblicato sul BURT n. 9 del 27/02/2002;
- la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 173/07/CONS " Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;
- l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);
- la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 179/03/CSP "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249"

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2011 (Definizione della controversia XXXXX s.r.l./H3G XXXX.), nelle cui motivazioni (*sub* Punto 2. Valutazioni in ordine al caso in esame, pagg. 7-8) si riteneva accoglibile la specifica richiesta di parte istante in ordine all'annullamento degli importi relativi al traffico di cui alla fattura n. 980804674 del 15 marzo 2009 di euro 2.283,25 contestata per traffico extrasoglia non riconosciuto;

DATO ATTO che il punto 2 lett. a) del dispositivo della Deliberazione sopra richiamata non riporta esplicito riferimento all'accoglimento della richiesta di storno del traffico extrasoglia oggetto della contestazione di cui al precedente capoverso, pur essendo presente nelle citate motivazioni;

RITENUTO quindi necessario, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, integrare, per quanto sopra evidenziato, il dispositivo della Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2011 nel senso che la H3G XXXXX sia tenuta ad annullare gli importi relativi al traffico extrasoglia oggetto della contestazione di cui sopra;

UDITA la dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini

All'unanimità dei voti

DELIBERA

I. di integrare il punto 2 a) del dispositivo della Deliberazione n. 1 del 10 gennaio 2011 come segue:

"2. la società H3G XXXXX è tenuta a regolarizzare la posizione amministrativa-contabile inerente al contratto intestato alla società XXXXX S.r.l. mediante:

a.1.) il ricalcolo delle fatture relative al periodo novembre 2008 - marzo 2009 (n. 883106618 del 15 dicembre 2008, n. 980249825 del 15 gennaio 2009, n. 980526108 del 15 febbraio 2009, n. 980804674 del 15 marzo 2009 e n. 981086812 del 15 aprile 2009) al netto delle voci contestate riferibili al canone "B Time", alle spese di assistenza tecnica e alle tasse di concessione governativa, con il conseguente storno degli importi relativi a tali voci contestate;

a. 2.) il ricalcolo della fattura n. 980804674 del 15 marzo 2009 al netto del traffico extrasoglia non riconosciuto, indicato sotto la dizione "Dettaglio traffico. Internet sotto rete 3", con il conseguente storno del relativo importo;

II. di confermare quanto disposto con la Delibera n. 1 del 10 gennaio 2011 per tutto quanto non modificato con il presente provvedimento.

E' fatta salva la possibilità per l'istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Corecom, nonché trasmessa all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

H3G XXXX è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Presidente
Prof. Marino Livolsi

Il segretario
Dott.ssa Cinzia Guerrini

Firenze, 16 febbraio 2011